

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 591

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STRIK LIEVERS, VITO, TARADASH, BONINO,  
CALDERISI, VIGEVANO**

Abrogazione della XII e della XIII disposizione transitoria  
della Costituzione

*Presentata il 25 maggio 1994*

COLLEGHI DEPUTATI! — Nella VIII legislatura, il 30 settembre 1982, i deputati radicali Mellini, Aglietta, Bonino, Calderisi, Corleone, Faccio, Roccella, Ripa, Tesari e Ciccimessere presentarono una proposta di legge costituzionale mirante ad abrogare interamente le disposizioni transitorie XII e XIII della Costituzione.

La relazione che accompagnava la proposta di legge recitava:

« Recenti avvenimenti hanno dato occasione di riflessioni sceve da spirito di parte e da condizionamenti di antiche passioni e di stati di necessità, o semplicemente di suggerimenti di realistica prudenza, legati a situazioni del passato, circa il permanere nella nostra legislazione costituzionale di norme che, adottate nel momento in cui il Paese usciva dal regime

fascista e monarchico, erano ispirate dalla preoccupazione che i protagonisti ed i più eminenti personaggi dell'antico regime, nonché l'organizzazione stessa del partito che aveva imposto al Paese la dittatura, potessero inquinare la vita democratica valendosi del potere, dei legami, dei ricatti, delle emotività, dei mezzi di cui avrebbero potuto comunque disporre quale retaggio della condizione di incontrastato dominio e dell'alone di esaltazione di cui avevano potuto godere in passato.

A tale finalità erano predisposte le disposizioni transitorie e finali XII e XIII della Costituzione.

Si è discusso in dottrina ed in giurisprudenza se le disposizioni suddette dovessero considerarsi transitorie o finali, con il risultato di un prevalente orienta-

mento nel secondo senso. Ma se è esatto che queste norme non possono essere considerate in senso proprio tecnico-giuridico "transitorie", non essendo intese a regolare la fase della successione delle norme costituzionali dal vecchio al nuovo ordinamento, è certo che, per loro intrinseca natura, esse sono da considerare politicamente legate ad esigenze circoscritte nel tempo ed a finalità proprie di una particolare contingenza politica, per non dire che, sempre per la loro natura ed il loro contenuto esse sono suscettibili di esaurire la loro ragion d'essere per il venir meno della materiale possibilità della loro applicazione.

Ciò vale evidentemente per la disposizione XIII, che verrebbe ad esaurire totalmente la sua potenziale efficacia una volta posta in essere la confisca dei beni dei Savoia esistenti all'epoca dell'entrata in vigore della Costituzione ed una volta che fosse estinta la discendenza maschile in linea retta dei re sabaudi. Ma, a ben vedere, anche la disposizione XII, se rettamente interpretata, non è suscettibile di applicazione, decorso un certo tempo dalla sua introduzione, non solo per ciò che attiene al secondo comma, che prevede la limitazione per un quinquennio dei diritti politici degli esponenti del regime fascista, ma anche per ciò che riguarda il primo comma.

A prescindere infatti dalla già ricordata specifica finalità e giustificazione della norma, legata alla fase di transizione, è certo che anche nella sua formulazione letterale il primo comma della disposizione XII suggerisce tale interpretazione. Esso infatti non parla di "ricostituzione", ma bensì di "riorganizzazione" del disciolto partito fascista. Ora per "riorganizzazione" non può che intendersi una attività diretta a raccogliere quanto avanzi sul piano delle entità, dei nuclei, dei beni strumentali, dei legami personali, delle capacità organizzative dei soggetti, delle predisposizioni personali, dell'organizzazione disciolta.

È di tutta evidenza che le condizioni oggettive che consentano una tale "riorga-

nizzazione" sono del tutto esaurite, ben prima che si esaurisse un generico alone di nostalgia, in determinati ambienti, per il regime tramontato.

Nessuno potrebbe oggi sensatamente affermare che Luigi Napoleone, quello che Hugo ribattezzò "Napoleone il piccolo", abbia "riorganizzato" l'impero di Napoleone I, né che i nostalgici di Francesco II di Borbone (Franceschiello) abbiano "riorganizzato" contro i "piemontesi" le bande del Cardinale Ruffo.

Del resto l'applicazione delle norme penali (legge 23 dicembre 1947, n. 1453, e 20 giugno 1952, n. 645) predisposte al fine dichiarato di dare esecuzione alla disposizione XII suddetta, ha dimostrato ampiamente, oltretutto l'ultroneità e ripetitività di tali norme di legge rispetto alla legislazione penale ordinaria, che, a prescindere dalla repressione di patetici atti di apologia e di riti oramai grotteschi, le organizzazioni colpite non rappresentano non dico la "riorganizzazione" ma neppure una velleitaria ricostituzione di un partito come quello fascista. Non solo, ma nel linguaggio e nelle convinzioni politiche proprio dei più decisi sostenitori della necessità e dell'attualità della disposizione XII, il "partito fascista" erede e continuatore di quello disciolto nel 1943 e nel 1945, è il Movimento sociale italiano, partito che non soltanto non è stato perseguitato ai sensi della legge suddetta né sciolto, ma che, come è noto, è pacificamente finanziato con denaro pubblico, in forza di una legge che i sostenitori dell'attualità della XII disposizione non hanno esitato ad approvare, benché destinata chiaramente a sortire tale effetto.

Collegli deputati! I deputati radicali che sottoscrivono questa proposta di legge costituzionale sono convinti che non il ritorno in Italia di un Savoia, né la costituzione di una forza politica con sigle più o meno esplicitamente ispirate al passato fascista possono mettere in pericolo il regime democratico e repubblicano. È piuttosto urgente e necessario cancellare leggi fasciste, salvaguardare le pubbliche libertà, liberare le forze democratiche dal fascismo delle tentazioni e delle acqvie-

scenze, delle degenerazioni, dei comportamenti antidemocratici.

Essi si augurano che, mentre si va alla ricerca di norme costituzionali da modificare, perseguendo un'efficienza molto spesso compromessa proprio dalla incapacità di sottostare a regole del gioco chiare e nette e dalla deformazione di chiare norme costituzionali nella quotidianità delle prassi e dei compromessi, non si trascuri l'eliminazione di quelle disposizioni che, come del resto era previsto e prevedibile, hanno fatto il loro tempo ».

Nel presentare di nuovo oggi, identica, quella proposta di legge abbiamo ritenuto opportuno riproporre integralmente il testo della relazione perché ci pare questo il modo migliore di collocare nella loro vera attualità i termini della questione.

Dodici anni fa, infatti, si dimostrava in modo inoppugnabile come quelle norme transitorie e finali fossero, già allora, « transitate » e « finite ». Nulla, evidentemente, sarebbe da aggiungere a quelle considerazioni, perché certo il passare degli anni non può aver attribuito nuova attualità a norme giuridiche ormai sepolte e del resto mai applicate.

V'è invece un'attualità politica e di cultura politica, cui occorre guardare ed alla quale non si riferiscono quelle antiche norme, ma in cui questa proposta di legge si cala. L'attualità è quella di una congiuntura politica in cui nasce un Governo al quale per la prima volta partecipa la formazione politica che affonda le sue radici nell'eredità culturale dell'esperienza fascista. A questo evento ha corrisposto nel Paese un risveglio del dibattito sul tema del confronto tra fascismo ed antifascismo nel quale ha avuto un singolare e grottesco rilievo l'episodio del deposito e subito dopo del successivo ritiro, accompagnato da scuse, di una proposta di legge per l'abrogazione del divieto di riorganizzazione del partito fascista, da parte di alcuni deputati del gruppo di Alleanza nazionale.

È proprio in questo difficile momento che occorre affermare con intransigenza e con rigore i valori e le ragioni di quella tolleranza liberale, di quella tutela di tutte le libertà, a partire da quella d'opinione, che furono e sono l'ispirazione ed il criterio fondante dell'antifascismo antitotalitario.

Giacché va affermato alto e chiaro che non tutto l'antifascismo fu antitotalitario. E se l'antifascismo comunista ha scritto pagine di altissimo valore nella lotta di liberazione contro il fascismo, pagine che sono ricchezza nella storia del nostro popolo, è inconfutabile che è sui valori affermati dall'antifascismo antitotalitario e liberale che ha potuto fondarsi quanto c'è stato di democratico nella vita italiana di questo cinquantennio.

È in nome di questo antifascismo, l'antifascismo di coloro che volevano tutelare i diritti di tutti e di ciascuno, a partire da quelli dei più lontani e diversi da sé, che ragioni di civiltà ed anche solo di decenza giuridica richiedono di cancellare dalla carta costituzionale quella norma XII che ormai o non ha letteralmente significato o configura un reato d'opinione.

Noi antifascisti rigorosi da sempre, che già nel 1982 avevamo presentato questa proposta di legge abrogativa, a maggior ragione la riproponiamo oggi, perché è nel momento in cui i post-fascisti ottengono legittimazione piena, e dunque delle preoccupazioni sono legittime, che vanno affermate in tutta la loro valenza le scelte di rigorosa tolleranza dell'antifascismo antitotalitario; che cioè occorre essere conseguenti davvero con i valori di questo antifascismo, per poterne rivendicare con rigore e in tutti i campi l'attuazione. E vorremmo aggiungere l'auspicio che in questo spirito, su questa proposta di legge si possa realizzare una larghissima convergenza.

È sulle scelte di civiltà e di diritto internazionale e sovranazionale che ci si deve misurare oggi, in Italia e in Europa, contro il pericolo del risorgere dei mostri del ventesimo secolo.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Le disposizioni transitorie XII e XIII della Costituzione sono abrogate.